



IL COMANDANTE GENERALE  
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Venezia, data del protocollo  
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Sospensione temporanea degli stalli di sosta siti in Mestre piazzale Donatori di Sangue dalle ore 07:00 alle ore 13:00 del 29 novembre 2024.

### IL COMANDANTE GENERALE

**Premesso** che in data 29 novembre 2024, in coincidenza con la giornata di sciopero generale, le OO.SS. CGIL e UIL hanno preavvisato una manifestazione con corteo che dalla stazione di Mestre raggiungerà piazzale Donatori di Sangue, ove sono previsti alcuni comizi;

**Rilevato** che in piazzale Donatori di Sangue sono presenti degli stalli di sosta che insistono sull'area che sarà interessata dalla manifestazione;

**Considerata** la necessità di garantire il regolare svolgimento dei comizi previsti al termine della manifestazione e salvaguardare l'incolumità dei partecipanti;

**Preso atto** della richiesta avanzata dalla UIL Veneto con PG 2024/576301 del 25 novembre 2024;

**Visti** gli artt. 2, 5, 6, 7, 20, 21 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

**Visti** gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

**Visto** l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

**Visto** il provvedimento del Sindaco nr. 610507 del 22 dicembre 2023;

### ORDINA

dalle ore 07:00 alle ore 13:00 del 29 novembre 2024 e comunque fino a cessate esigenze, sono sospesi tutti gli stalli di sosta siti in Mestre piazzale Donatori di Sangue ed è contestualmente istituito il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo.

La presente ordinanza avrà efficacia e sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale regolamentare posizionata a cura degli uffici comunali competenti. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimossi od oscurati.

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada sono incaricati dell'osservanza della presente.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni; verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

IL Comandante Generale  
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI  
(\* ) atto firmato digitalmente

Protocollo Comune di Venezia c. 1736 PG/2024/0580629 del 26/11/2024 - Pag. 2 di 2

*Responsabile dell'Istruttoria: Commissario Capo Dott. Gianfranco ZARANTONELLO*

(\* )Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."-